ManzanaIoriAssociati
STUDIO COMMERCIALISTI

LimaRe
SOCIETA' REVISIONE

Oic 11: con particolare riferimento ai postulati della rilevanza

Giacomo Manzana Elena Iori

24ORE BUSINESS SCHOOL

www.LimaRe.it

ROVERETO
Via S. Maria, 55 T 0464.420613
38068 Rovereto F 0464.458657

VERONA
Viale del Lavoro, 33 T 045.8201986
37135 Verona F 045.509627

MILANO
Via M. Pagano, 67 T 02.4813821
20145 Milano F 02.48197197

www.manzana.it

f) RILEVANZA – Codice civile

Art. 2423 co. 4 C.c.

"[4] Non occorre rispettare gli obblighi in tema di ***rilevazione****,* ***valutazione****,* ***presentazione*** *e informativa quando la loro osservanza abbia effetti* ***irrilevanti*** *al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.*
Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

>Oic 13 (Rimanenze) con riferimento all'adozione dei **costi standard e degli altri metodi alternativi** (prezzo al dettaglio e del valore costante) a quelli previsti dal Codice civile
>Oic 16 (Immobilizzazioni) **,** per l'applicazione dell'aliquota di **ammortamento ridotta alla metà** nell'esercizio di acquisizione del cespite se la quota così ottenuta non si discosta significativamente da quella calcolata a giorni/mesi.
>Oic 16 (Immobilizzazioni) per l'iscrizione in bilancio ad un **valore costante delle attrezzature** industriali e commerciali qualora siano regolarmente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio e quando non si hanno variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione di tali immobilizzazioni materiali. In precedenza punto 12 dell'art. 2426 C.c. ora abrogato.
>Oic 15, Oic 19 e Oic 20 (costo ammortizzato e attualizzato) con riferimento alla valutazione con il **costo ammortizzato** (in ogni caso # di breve termine breve termine - ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi - e in caso di ##di scarso rilievo).

f) RILEVANZA – OIC 11

Rilevanza – OIC 11

36. Un'informazione è **considerata rilevante** quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe **ragionevolmente influenzare le decisioni** prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società.
La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è **giudicata** nel **contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria** dell'impresa.
Il concetto di rilevanza è pervasivo nel processo di formazione del bilancio.

37. Per **quantificare** la rilevanza si tiene conto sia di **elementi qualitativi che quantitativi.**
38. I **fattori quantitativi** prendono in considerazione **la dimensione** degli effetti economici della transazione, o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio. **Identificare i** valori di bilancio che si prendono a riferimento per determinare la rilevanza è un processo valutativo che può variare di caso in caso. In ogni caso è necessario **privilegiare gli elementi di bilancio che maggiormente interessano** i destinatari primari del bilancio.

39. I **fattori qualitativi** di per sé trascendono gli aspetti quantitativi dal momento che riguardano **caratteristiche peculiari dell'operazione**, o dell'evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società.

f) RILEVANZA – OIC 11

40. Il **comma 4 dell'articolo 2423 del codice civile** prevede che *non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.*

41. Pertanto, il presupposto giuridico dell'**obbligo di fornire una specifica informazione nella nota integrativa** è rappresentato **dalla decisione, consapevole, di derogare ad una statuita regola** contabile, sempreché gli effetti della deroga stessa siano irrilevanti. Il redattore del bilancio, nel dare conto in nota integrativa delle proprie politiche contabili ed in particolare, delle concrete modalità di applicazione dei principi contabili alla sua realtà aziendale, dovrà anche evidenziare le modalità applicative riferite alle facoltà di deroga prevista dal comma 4 dell'art.2423 codice
civile.

42. I principi contabili nazionali **forniscono, in via esemplificativa e non esaustiva, alcune fattispecie** dei casi in cui è possibile derogare ad una regola contabile, sempreché dalla deroga discendano effetti irrilevanti. Ad esempio, una società tenuta all'applicazione del criterio del **costo ammortizzato può decidere di non utilizzarlo** per i crediti o debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un credito o un debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

ManzanaIoriAssociati
STUDIO COMMERCIALISTI

LimaRe
SOCIETA' REVISIONE

www.LimaRe.it

ROVERETO
Via S. Maria, 55 T 0464.420613
38068 Rovereto F 0464.458657

VERONA
Viale del Lavoro, 33 T 045.8201986
37135 Verona F 045.509627

MILANO
Via M. Pagano, 67 T 02.4813821
20145 Milano F 02.48197197

www.manzana.it